

Tizio, ritrovato in possesso di cinque piantine di cannabis in fase di maturazione, veniva indiziato del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90.

1.1) INCIPIIT

ok, può andare

Preso atto delle circostanze riferite da Tizio, una volta vagliata preliminarmente la possibilità che il dichiarato uso personale delle sostanze possa determinare la riqualificazione del fatto quale illecito amministrativo ex art. 75 DPR 309/90, saranno da analizzare due questioni di diritto, determinate dall'esiguità del numero delle piante e della quantità di principio attivo THC.

1.2) MINI-QUESTITO DI DIRITTO

Non proprio sbagliato, può come mini querito è alquanto impreciso e comunque la forma espositiva poteva essere migliore

In particolare, bisognerà valutare se ricorra una fattispecie di reato impossibile ex art. 49 cpv, e, in subordine, se vi siano gli estremi per invocare la causa di non punibilità ex art. 131-bis cp.

Più che altro, se fosse esclusa la configurabilità del reato contestato in considerazione del principio di offensività

Gli va premettere all'esame delle questioni di diritto una breve cornice normativa, rispetto alla fattispecie contestata.

2) CORNICE NORMATIVA

Il DPR 309/90 contiene la disciplina, attualmente vigente, relativa alla produzione ed alla circolazione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

È chiaro
questi capelli
introduttivi,
che rischiano
di dare una
impronta eccessivamente
"da tema" all'atto

OK,
corretto,
no bene

Anche qui,
per nulla
"sbagliato", ma
lo stile non è
particolarmente
apprezzato per un
parere

È una normativa c.d. parzialmente in bianco,
in quanto i precetti penali ivi contenuti sono
integrati da un atto amministrativo, adot-
tato (e costantemente aggiornato) dal Ministero
della Salute.

Si tratta di 5 tabelle, previste dagli artt. 13 e 14
DPR 309/90, ciascuna relativa ad una tipologia
di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Il reato di produzione e traffico illecito di
stupefacenti, previsto e punito dall'art. 73 DPR
309/90, è un delitto posto a tutela dello
ordine pubblico e della salute dei cittadini.

È un reato comune (salve le fattispecie dei com-
mi 2 e 3), che richiede l'elemento soggettivo
del dolo generico.

Nell'attuale disciplina, dopo una nota pronun-
cia della Corte costituzionale del 2014, l'art.
73 DPR 309/90 è una norma incriminatrice a
fattispecie alternative, in quanto i diversi commi
contemplano diverse fattispecie di reato, even-
tualmente legate dal vincolo della continuazione.

L'art. 73 DPR 309/90 incrimina una serie di con-
dotte di produzione e traffico di sostanze
stupefacenti e psicotrope, contenute nelle tabel-
le ministeriali nn. I e III (c.d. droghe pesanti).

Il comma 4 dell'art. 73 sanziona meno gravemente le medesime condotte del 1° comma, in relazione alle c.d. droghe leggere (tabelle II e IV).

È punita anche la condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda la condotta della detenzione, l'art. 75 DPR 309/90 depenalizza la detenzione per uso personale, che costituisce solamente un illecito amministrativo.

Ciò premesso, procedendo all'esame delle questioni di diritto anticipate, occorre valutare preliminarmente se la condotta della coltivazione per uso personale possa essere qualificata alla stregua dell'illecito amministrativo ex art. 75 DPR 309/90.

3A 1° QUESTIONE DI DIRITTO

tematica fuori luogo nel caso di specie

Bisogna partire dal dato letterale della disposizione, che non prevede la condotta di coltivazione tra quelle rilevanti ai fini dell'uso personale.

4A TESI + ARGOMENTAZIONE

Conseguentemente, l'attività di coltivazione costituisce reato a prescindere dall'uso che il coltivatore intenda fare della sostanza ricavabile, dal momento che la coltivazione e le detenzioni costituiscono due condotte del tutto distinte l'una dall'altra, e scisse anche nel tempo.

Infatti l'argomentazione si ferma alla mera lettura del dato

testuale della norma, assolutamente chiaro sul punto

Peraltro il reato di coltivazione di sostanze

stupefacenti è un reato di pericolo, e come tale le soglie di punibilità è anticipata.

L'illecito penale è consumato ogni qual volta la condotta appaia idonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici.

SOLUZIONE (5A)
(ALLA 1ª QUESTIONE)

Concetto
corretto, ma
come detto
ulteriore rispetto
alle tematiche da
affrontare

Ciò sarebbe avvenuto nel caso di specie, in quanto le piantine sono cresciute, ed hanno prodotto un discreto quantitativo di stupefacente, 10 grammi, con il 3% di THC.

Sicché, in concreto, si deve ritenere configurato il reato dell'art. 73 DPR 309/90, con irrilevanza delle circostanze dell'uso personale da parte di Tizio.

2 cose:
1) più che del reato impossibile, la tematica centrale qui era quella del principio di offensività

2ª QUESTIONE (3B)
DI DIRITTO

Chiesto
impreciso, a
livello sia formale
che sostanziale

Venendo all'esame delle questioni di diritto poste dalla eseguita del numero delle piante e delle quantità di principio attivo, appare opportuno in primo luogo interrogarsi sulla ipotesi che ricomprende una fattispecie di reato impossibile ex art. 43 cpv. cp.

2) al di là del primo punto, se devi affrontare una tematica

TESI + ARGOMENTAZIONE (4B)

Il codice penale prevede la non punibilità di quelle condotte che, pur materialmente verificatesi, sono rimaste senza effetti offensivi del reato, perché l'azione si è rivelata inidonea ad una valutazione ex post, ovvero per l'inesis-

in tesi, non può non citare almeno norma a esso collegata in cornice

↳ Cioè? Esprimiti meglio

stenza dell'oggetto del reato, scoperta solo successivamente all'evento.

La circostanza che la valutazione in ordine all'assenza di offensività del fatto venga svolta ex post, rappresenta il discrimine tra l'istituto del reato impossibile ex art. 49 cpv, e quello, per certi versi contiguo, del delitto tentato ex art. 56 cp.

Il principio di offensività, ancorché non codificato, è un principio generale del nostro ordinamento, che si ricava implicitamente dagli artt. 25 e 27 Cost. e da diverse norme penali, soprattutto gli artt. 49 e 56 cp.

Non vi è dubbio alcuno che, in un ^{sistema moderno di} diritto penale moderno, il principio di offensività si leghi alla necessità di considerare antigiuridici quei fatti che determinino la lesione di un diritto costituzionalmente garantito.

Nel nostro ordinamento, tuttavia, esistono alcuni reati di pericolo, per i quali si pone il problema di conciliare anticipazione dell'antigiuridicità e principio di offensività. Tra questi, vi è anche il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90.

Si è registrato un contrasto giurisprudenziale sul punto.

Ma perché di tutto ciò non ne hai parlato in Cornice, Dava?

OK, è pure
corretto, ma
l'argomentazione
della lesi non è
stata affatto
portata avanti
in maniera
adeguata o particolar-
mente apprezzabile

Una parte della giurisprudenza di legittimità
ha ritenuto che la coltivazione di stupefacenti
non sia punibile qualora, una volta esclusa
la destinazione di terzi, la quantità prodotta
risulti in concreto inoffensiva (Cass. pen., 17617/17).
In tal caso si realiterebbe un'ipotesi di reato
impossibile ex art. 49 cpv cp.
Secondo un altro orientamento, invece, è inile-
vante la quantità di principio attivo ricovabi-
le dalle coltivazioni, in quanto l'offensività
della condotta consiste nella sua idoneità a
produrre le sostanze per il consumo, a prescindere
dalle sue quantità e qualità (Coll. pen.,
35654/17).

SOLUZIONE
(ALLA 2ª QUESTIONE) **5B**
Sarebbe stato
meglio lasciare la
soluzione aperta

Nel caso di specie, le soglie di offensività delle
condotte appaiono integrate, sia pure nei
limiti del comma 5 concretamente costituito.
Non si può considerare l'ipotesi che si tratti di
reato impossibile.

3° QUESITO
DI DIRITTO **3c**
Quale caso?
Si è trattato
nel ambito di
diritto

Tuttavia, rimane infine da esaminare la ques-
tione di diritto relativa alla possibilità
che ricorra nel caso una causa di non
punibilità ex art. 131-bis cp.

Norma
Normative

TESI +
ARGOMENTAZIONE **4c**

La circostanza che non sia integrato un reato
impossibile, e dunque che il reato si sia perfet-

momento consumato, permette di ipotizzare la
possibile applicazione delle cause di non puni-
bilità, anche nell'ipotesi dell'art. 75 comma 5
DPR 309/90.

Argomentazione
troppo
debole

In altre parole, la valutazione in ordine alla
tenuta del fatto è autonoma rispetto alla
valutazione dell'offensività.

In questi termini si è espressa anche la Corte di
Cassazione, affermando che "l'art. 131-bis cp ed il
principio di inoffensività in concreto operano
su piani distinti, presupponendo il primo
un reato perfezionato in tutti i suoi elementi,
compresa l'offensività, benché di consistenza
talmente minima da ritenersi "inirrelevante" ai
fini della punibilità, ed ottenendo il secondo
il caso in cui è offesa neanche del tutto,
escludendo le tipicità normative e la stessa
esistenza del reato" (Celle. pen., 5254/2016).

In conclusione, nelle vicende de qua sembrano
potersi ravvisare gli estremi delle non punibilità,
viste le quantità relativamente esigue di sostan-
ze prodotte (10 grammi) ed il numero delle
piante.

Pertanto, Tizio potrebbe essere sciolto per il
non luogo a procedere, ritenuta applicabile

oppure in fase
pre-dichiamatale,
emissione di sentenza di non
doverci procedere

OK,
concetto
corretto e
ben esposto,
va bene

La Massima
(così come
il discorso in
generale)
non è perfettamente
centrata sull'effettiva
tematica dello
traccia, ma
OK può andare

SC SOLUTIONE
(AL 3° REQUISITO)

Richiama alle formule
tecniche
(si dovrebbe chiedere
proprio l'archiviazione
delle indagini)

OK,
la soluzione
più più o meno
andare

le cause di non punibilità ex art. 131-bis
cp.